SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 260

COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 ottobre 2001.

Programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna. Nono stralcio operativo. (Ordinanza n. 255).

01A12717

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, il sig. Mario Petrina, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi degli Ordini professionali, su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

Vista la nota n. 3151-1/1 in data 17 settembre 2001, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha designato il dott. Lorenzo Del Boca in sostituzione del sig. Mario Petrina, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 936/1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Del Boca è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi degli Ordini professionali, su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in sostituzione del sig. Mario Petrina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 205

01A13167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2001.

Rigetto della domanda di riconoscimento al sig. Ege Harald di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di psicologo conseguito in Germania;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Dipl.-Verw.-Wiss.» conseguito presso la facoltà di scienze amministrative dell'Università di Costanza in data 20 agosto 1992;

Considerato che il dott. Ege è altresì in possesso del diploma di specialista in «Relazioni industriali e del lavoro» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 7 luglio 1994, e del titolo di «Dottore di ricerca in psicologia del lavoro e dell'organizzazione» conseguito presso la stessa Università il 18 giugno 1998;

Considerato che, il richiedente non ha dimostrato di possedere due anni di esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come richiesto dall'art. 3, lettera *b)*, della direttiva 89/48/CEE e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, per quei Paesi in cui la professione non sia regolamentata;

Considerato che il dott. Ege risulta iscritto alla «BDP - Berufsverband deutscher psychologen» da dicembre 1999, ma che tale associazione non è stata inserita nell'allegato alla direttiva 89/48/CEE ai sensi dell'art. 1, lettera *d)*, secondo comma, e che pertanto l'iscrizione stessa non può essere considerata al fine di valutare la professione di psicologo in Germania come «regolamentata» per i membri della BDP;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000 e del 17 luglio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

L'istanza presentata dal dott. Ege Harald nato a Ravensburg 18 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Germania, *è respinta*.

Roma, 20 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A12935

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Piotrowska Iwona Irena di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale polacco «dyplom Ukonczenia Studiow Wyzszych» di cui è in possesso dal luglio 1982, rilasciato dall'Università Jagellonica di Cracovia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 10 ottobre 1995 e valido fino al 6 maggio 2002, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 20 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A12936

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Noemi Carpi Martin di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Noemi Carpi Martin, nata a Lleida il 23 febbraio 1972, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale «diplomada en trabajo social» rilasciato dall'«Universitat de Lleida» il 16 settembre 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerando che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Col.legi oficial de diplomats en treball social I assistents de Catalunya» dal 6 marzo 2001 con il n. 5175;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Noemi Carpi Martin, nata a Lleida il 23 febbraio 1972, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della omonima professione.

Roma, 20 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A12937

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia, nata a Brescia il 23 ottobre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di «abogado», di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Catolica Andrés Bello» di Caracas in data 3 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che è iscritta nel «colegio de abogados» di Caracas dal 26 gennaio 1999, come attestato dal «colegio de abogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rubino Ravelli Katiuscia, nata a Brescia il 23 ottobre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accettare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A12938

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2001.

Contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 627557, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, concernente l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira»;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2000, n. 627766, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, che disciplina le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «fior di conio» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota in data 3 ottobre 2001, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica il numero di monete vendute entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 2000;

Ritenuto di dover determinare il contingente delle suddette monete;

Decreta:

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira», è stabilito in complessive L. 76.180, pari a n. 38.090 dittici, di cui:

L. 63.400, pari a n. 31.700 dittici in versione «fior di conio»;

L. 12.780, pari a n. 6.390 dittici in versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

01A12969

DECRETO 20 novembre 2001.

Emissione delle serie speciali di monete millesimo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001 n. 386548, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1000 commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2001 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2001 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciscuna i seguenti valori: L. 1 - L. 2 - L. 5 - L. 10 - L. 20 - L. 50 - L. 100 - L. 200 - L. 500 bimetallica - L. 500 in argento «Caravelle» - L. 1.000 bimetallica e L. 1.000 in argento commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2001, fino al 28 febbraio 2002, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - piazza G. Verdi n. 10, Roma;

tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 - CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - agenzia di Roma 11 - via Carlo Alberto n. 6/A - Roma;

direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto n. 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi L. 64.000 pari a € 33,05;

da 101 a 2.000 pezzi L. 62.750 pari a € 32,41;

oltre 2.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 60.800 pari a € 31,40.

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi L. 126.000 pari a € 65,07;

da 101 a 1.000 pezzi L. 123.500 pari a € 63,78;

oltre 1.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 119.700 pari a € 61,82.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

01A12967

DECRETO 20 novembre 2001.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000, commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1000, commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000, commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2001, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

01A12968

DECRETO 6 dicembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 novembre 2001, che ha disposto per il 30 novembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2001, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,413.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 197.842.873.064 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,928.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A13164

DECRETO 6 dicembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 dicembre 2001 è pari a 107.669 miliardi di lire (pari a 55.606 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 dicembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 dicembre 2002, fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A13165

DECRETO 6 dicembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 dicembre 2001 è pari a 107.669 miliardi di lire (pari a 55.606 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 dicembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 marzo 2002, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 dicembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A13166

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mistrikova Jana di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mistrikova Jana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1996, presso la Scuola media superiore statale «Stredna zdravotnika skola Zvolen», di Zvolen (Slovacchia), dalla sig.ra Mistrikova Jana, nata a Zvolen (Slovacchia) il giorno 2 febbraio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mistrikova Jana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12930

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baran Beata Anna di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baran Beata Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Krasnik (Polonia) dalla sig.ra Baran Beata Anna nata a Krasnik (Polonia), il giorno 5 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baran Beata Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12985

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kaliciecka Barbara di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaliciecka Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri «Prymas Kardynal Stefan Wyszynski» di Opole (Polonia) dalla

sig.ra Kaliciecka Barbara, nata a Stary Sacz (Polonia), il giorno 4 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kaliciecka Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12987

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maternia Anna Malgorzata di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maternia Anna Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto per infermieri di Lancut (Polonia) dalla sig.ra Maternia Anna Malgorzata, nata a Lancut (Polonia), il giorno 26 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maternia Anna Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12988

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vitalaru Margareta di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vitalaru Margareta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Polonia) dalla sig.ra Vitalaru Margareta, nata a Medias (Romania), il giorno 10 giugno 1996 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vitalaru Margareta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12989

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pacholczak Wieslawa di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pacholczak Wieslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990, presso l'Istituto professionale per infermieri di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Pacholczak Wieslawa, nata a Sandomierz (Polonia), il giorno 11 maggio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pacholczak Wieslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12990

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Marin Maria di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marin Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994, presso il Gruppo scolastico «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Marin Maria, nata a Pesteana (Romania) il giorno 13 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marin Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12991

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Tudor Daniel Constantin di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tudor Daniel Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale di specializzazione sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dal sig. Tudor Daniel Constantin, nato a Piatra Neamt (Romania) il giorno 4 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tudor Daniel Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12992

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kovacs Erzsebet di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kovacs Erzsebet ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi Terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1984, presso la scuola «Vanos Ilona» di Budapest (Ungheria) dalla sig.ra Kovacs Erzsebet, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 20 ottobre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kovacs Erzsebet è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12993

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kociolek Ewa di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kociolek Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987, presso il liceo di medicina «Maria Sklodowska Curie» di Nysa (Polonia) dalla sig.ra Kociolek Ewa, nata a Nysa (Polonia) il giorno 21 luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kociolek Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12994

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Joseph Sonia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Sonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1991, presso Rajastan Nursing Council di Jaipur (India) dalla sig.ra Joseph Sonia, nata a Manjoor (India) il giorno 1° giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Joseph Sonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12995

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Flores Valenza Geovana di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flores Valenza Geovana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad Nacional «Federico Villareal» di Lima (Perù) dalla sig.ra Flores Valenza Geovana nata a Apurimac (Perù) il giorno 17 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Flores Valenza Geovana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12996

DECRETO 19 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jacob Mini di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacob Mini ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto infermieristico «St. Philomena's Hospital» di Bangalore (India) dalla sig.ra Jacob Mini nata a Kureekad (Kerala-India), il giorno 30 maggio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jacob Mini è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso», in Monte Argentario Porto Ercole.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del c.d.a., del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 5 febbraio 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 febbraio 2001, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro,

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui aIl'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Pegaso», con sede in Monte Argentario Porto Ercole, via delle Buche n. 18, costituita in data 14 marzo 1992, rogito notaio dr. Sergio Galgani, repertorio n. 10978, registro società n. 8823, B.U.S.C. n. 1392/258542, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12950

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ri.Ma. cooperativa risparmio Maremma», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 14 novembre 2000 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ri.Ma. cooperativa risparmio Maremma», con sede in Grosseto, via della Pace n. 132, costituita in data 20 marzo 1981, rogito notaio dott. Wladimiro De Carilis, repertorio

n. 142283, registro società n. 3.577, REA n. 64193, B.U.S.C. n. 1117/184255, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12953

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Rio Palma», in Scarlino.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 ottobre 2000 con il quale l'ispettore propone lo scioglimento ai sensi dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Rio Palma», con sede in Scarlino, loc. Torre Civette, costituita in data 11 maggio 1991, rogito notaio dott. Rodolfo Krieg, repertorio n. 24345, registro società n. 8389, REA n. 78842, B.U.S.C. n. 1363/254110, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12954

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 14 marzo 2001.

Modificazioni alla deliberazione 1º febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto». (Deliberazione n. 004/CN/Albo).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il prosieguo denominato Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Vista la propria deliberazione 1º febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, contenente i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in particolare, l'allegato *B* recante i requisiti professionali del responsabile tecnico;

Considerato che nel citato allegato *B* alla deliberazione 1º febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10, sono stati individuati i diplomi di laurea in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale;

Vista la nota del Consiglio nazionale dei geologi protocollo n. P/M3/4367 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato fatto presente che il profilo accademico del geologo contempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi di laboratorio dei materiali oggetto delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in scienze geologiche dovrebbe essere ritenuto idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Ritenuto di condividere le osservazioni del Consiglio nazionale dei geologi in ordine all'opportunità di inserire il diploma di laurea in scienze geologiche tra i diplomi di laurea ritenuti idonei a qualificare il responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato *B* alla citata deliberazione 1º febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i

diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

Delibera:

Art. 1.

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 di cui all'allegato *B* alla deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo è aggiunto il diploma di laurea in scienze geologiche.

Roma, 14 marzo 2001

Il presidente: PERNICE

Il segretario: ONORI

01A12957

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 27 novembre 2001.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 novembre 1999.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 31 del regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato il 16 novembre 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999;

Delibera:

Di approvare le seguenti modifiche del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 1.

Nell'art. 14 che disciplina il servizio di ragioneria il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Al servizio di ragioneria è proposto un dirigente in servizio presso la Segreteria del Consiglio.»

Art. 2.

A) Nell'art. 21, concernente «il lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali» al comma 2 sono soppresse le parole «in via transitoria per l'anno 2000, la deliberazione è adottata entro il 15 gennaio 2000».

B) Nell'art. 21, concernente «lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento di orario di lavoro, interventi assistenziali», dopo il comma secondo sono aggiunti i seguenti commi:

2-*bis* — Sono a carico del bilancio del Consiglio le spese sostenute dal personale di cui al primo comma utilizzato per l'espletamento dei corsi di formazione e/o di aggiomamento organizzati dal Consiglio, in città diverse da Roma, nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-*ter* — Al personale di cui al primo comma, in occasione di eccezionali esigenze o per particolari attività di servizio relative a specifiche esigenze funzionali ed organizzative, può essere corrisposto un compenso accessorio nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

2-*quater* — Al personale di cui al primo comma, utilizzato in progetti finalizzati ad incentivare la produttività collettiva ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi di segreteria del Consiglio, è corrisposto, a risultati raggiunti, un compenso nel limite di spesa e secondo criteri e modalità deliberati annualmente dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

Art. 3.

Nell'art. 36, che disciplina il collegio dei revisori dei conti al comma 1 nel primo periodo le parole «Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato», sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato» e nell'ultimo periodo, è soppressa la parola «non».

La presente delibera, registrata dalla Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2001

Il presidente: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2001
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 209

01A13071

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore della Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 4000/01 del 9 novembre 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 9 novembre 2001, «per chiusura degli sportelli al pubblico alle ore 11 anziché alle ore 12,30, per adesione allo sciopero proclamato dalle OO.SS.».

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 9 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 novembre 2001

Il direttore regionale f.f.: CIMMINO

01A12911

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Cancun (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Augusto Pastaccini, Console onorario in Cancun, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di documenti di viaggio gratuiti, validi ai soli fini del rientro in Italia — previa autorizzazione, caso per caso, dell'Ambasciata in Città del Messico — ai cittadini in transito che abbiano perduto il passaporto;

9) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12972

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Veracruz (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Claudio Aquino, Console onorario in Veracruz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12973

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'associazione «Pia Unione Sacra Famiglia di Nazareth», in Oria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2001, viene estinta l'associazione «Pia Unione Sacra Famiglia di Nazareth», con sede in Oria (Brindisi).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura di Brindisi.

01A12927

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Carlo Borromeo», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Carlo Borromeo», con sede in Napoli.

01A12955

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.13089-XV.J(2318) del 31 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

De Simone Fireworks 3001 CR comete nelle versioni: argento, oro, crackers, giallo tremolante, bianco tremolante, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, multicolore;

De Simone Fireworks 4501 CR comete nelle versioni: argento, oro, crackers, giallo tremolante, bianco tremolante, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, multicolore;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi argento + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi blu + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rossi + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verdi + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi viola + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco intermittente + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco tremolante + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo tremolante + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette argento;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi oro salice piangente + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi blu + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rossi + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verdi + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi viola + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo tremolante + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi crackers + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi argento + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi blu + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rossi + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verdi + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi viola + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco tremolante + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rosso intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi crackers + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rossi + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi oro salice piangente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi blu + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verdi + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi viola + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo tremolante + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo intermittente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rosso intermittente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo tremolante + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco tremolante + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi argento + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi oro salice piangente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi crackers + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rosso intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi argento + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi oro salice piangente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo tremolante + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi bianco tremolante + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi rosso intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi arancio intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi arancio intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi verde intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 4514 CR sbruffi giallo intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi argento;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi crackers;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi bianco tremolante;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi giallo tremolante;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi rossi;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi verdi;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi arancio;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi bianco;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi giallo;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi viola;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi blu;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi verde intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5501 CR sbruffi multicolori;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette argento;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette crackers;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette bianco tremolante;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette giallo tremolante;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette rosse;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette verdi;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette bianco;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette gialle;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette viola;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette blu;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette bianco tremolante;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5515 CR bombette blu intermittente;

De Simone Fireworks 5516 CR farfalle argento titanio;

De Simone Fireworks 5516 CR farfalle bianche sibilanti;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi argento + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi blu + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rossi + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verdi + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi viola + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco intermittente + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco tremolante + bombette argento;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo tremolante + bombette argento:

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette argento:

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi oro salice piangente + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi blu + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rossi + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verdi + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi viola + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo tremolante + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi crackers + bombette oro salice piangente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi argento + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi blu + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rossi + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verdi + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi viola + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco tremolante + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rosso intermittente + bombette bianco intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi crackers + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rossi + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi oro salice piangente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi blu + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verdi + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi viola + bombolette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo tremolante + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo intermittente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rosso intermittente + bombette crackers;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo tremolante + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco tremolante + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco intermittente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi argento + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi oro salice piangente + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi crackers + bombette verde intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rosso intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi argento + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi oro salice piangente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi bianco intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo tremolante + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rosso tremolante + bombette rosso intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi rosso intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi arancio intermittente + bombette giallo intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi arancio intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi verde intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5524 CR sbruffi giallo intermittente + bombette arancio intermittente;

De Simone Fireworks 5525 CR capriccio barocco;

De Simone Fireworks 5001 sbruffo nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco, rosso, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, bianco intermittente, verde intermittente, rosso intermittente, multicolore;

De Simone Fireworks 7501 sbruffo nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco, rosso, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, bianco intermittente, verde intermittente, rosso intermittente, multicolore;

De Simone Fireworks 10001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente, arancio intermittente, blu intermittente;

De Simone Fireworks 12001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intennittente, rosso intermittente, giallo intermittente, arancio intermittente, blu intermittente;

De Simone Fireworks 15001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente, arancio intermittente, blu intermittente;

De Simone Fireworks 20001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente, arancio intermittente, blu intermittente;

De Simone Fireworks 25001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente;

De Simone Fireworks 30001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente;

De Simone Fireworks 40001 BS nelle versioni: argento, oro salice piangente, cracker, bianco intermittente, rosso, bianco, giallo, verde, arancio, viola, blu, giallo tremolante, bianco tremolante, verde intermittente, rosso intermittente, giallo intermittente;

che la «De Simone Fireworks di Roberto De Simone & C. S.a.s.», con sede in Roma, intende far produrre dalla «Pirotecnica Romana» in Guidonia (Roma), e dalla «Pirotecnica Le Stelle» in Guidonia (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A12983

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica alla circolare n. 5 del 2 ottobre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2001

Nella circolare n. 5 del 2 ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2001, sono apportate le seguenti correzioni. Dove è scritto: «... relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della L. 448/*99.*» leggasi «... relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della L. 448/*98.*»;

dove è scritto: «... Per il periodo *2000-2005* i dati del Pil ...», leggasi «... Per il periodo *2001-2006* i dati del Pil ...».

01A12901

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8911
Yen giapponese	111,50
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,62410
Corona svedese	9,3573
Franco svizzero	1,4787
Corona islandese	96,91
Corona norvegese	7,9770
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57484
Corona ceca	33,000
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,60
Litas lituano	3,5630
Lat lettone	0,5581
Lira maltese	0,4029
Zloty polacco	3,6477
Leu romeno	28260
Tallero sloveno	219,7124
Corona slovacca	43,155
Lira turca	1290000
Dollaro australiano	1,7245
Dollaro canadese	1,4050
Dollaro di Hong Kong	6,9499
Dollaro neozelandese	2,1422
Dollaro di Singapore	1,6324
Won sudcoreano	1129,47
Rand sudafricano	9,7445

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13169

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procirex»

Estratto decreto n. 537 del 2 agosto 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società F.C.F. S.r.l., con sede in viale Corsica, 92 - Firenze, con codice fiscale n. 04518190485:

medicinale: PROCIREX.

confezioni:

A.I.C. n. 023922014 - 30 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 023922053 - 10 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 023922065 - «10 mg compresse rivestite» 15 compresse;

A.I.C. n. 023922077 - «10 mg contenitori monodose» 15 contenitori,

è ora trasferita alla società: K.G. Italia S.r.l., con sede in via Volturno, 10/12 - Sesto Fiorentino (Firenze), con codice fiscale n. 04987050483.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12762

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactigram»

Estratto decreto n. 598 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BACTIGRAM, nelle forme e confezioni: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml, «500 mg capsule rigide» 8 capsule, «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse, «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali 34, 36, 38/A, c.a.p. 25128 Italia, codice fiscale 00312600174.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034619015 (in base 10), 110HN7 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,241 mg (equivalente a 250 mg di cefaclor);

eccipienti: dimeticone; gomma polisaccaride; amido; eritrosina (E127) lacca di alluminio; aroma fragola; sodio laurilsolfato; metilcellulosa; saccarosio;

confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 034619027 (in base 10), 110HNM (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: cefaclor monoidrato 524,482 mg (equivalente a 500 mg di cefaclor);

eccipienti: amido di mais; dimeticone; magnesio stearato (E572) involucro capsula (testa): titanio biossido (E171) 4 ppc; indigotina (E132) 0,0086 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc; involucro capsula (corpo): titanio biossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 034619039 (in base 10), 110HNZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefaclor);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa; mannitolo; povidone; magnesio stearato; silice colloidale; glicole propilenico; titanio biossido;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 034619041 (in base 10), 110HP1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefaclor);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa; mannitolo; povidone; magnesio stearato; silice colloidale; glicole propilenico; titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibizolam»

Estratto decreto A.I.C. n. 636 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IBIZOLAM, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse, «0,50 mg compresse» 20 compresse, «1 mg compresse» 20 compresse, «0,75 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, codice fiscale 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 034978015 (in base 10) 11CG6Z (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118, (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg.

Confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 034978027 (in base 10) 11CG7C (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Oppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118, (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; sunset yellow 0,15 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 034978039 (in base 10) 11CG7R (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118, (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; indigotina 0,06 mg.

Confezione: «0,75 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml A.I.C. n. 034978041 (in base 10) 11CG7T (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118, (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: alprazolam 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 70 g; saccarina sodica 0,75 g; aroma amarena 7,5 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml; alcool etilico 13 g.

Indicazioni terapeutiche: Ibizolam è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. Ibizolam è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12855

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefacloro BFA»

Estratto decreto n. 637 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFACLORO BFA, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml, «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse, «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: BFA Biochimica Farmaceutica Altair S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 13, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 03188260156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 034687018 (in base 10), 112L1B (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: cefaclor monoidrato 524,482 mg (equivalente a 500 mg di cefacloro);

eccipienti: amido di mais 47,52 mg; dimeticone 10 mg; magnesio stearato (E572) 8 mg, involucro capsula (corpo): titanio biossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc, involucro capsula (testa): titanio biossido (E171) 4 ppc; indigotina (E132) 0,0086 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc;

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034687020 (in base 10), 112L1D (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,241 mg (equivalente a 250 mg di cefacloro);

eccipienti: amido 10 mg; dimeticone 5 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; eritrosina (E127) lacca di alluminio 2 mg; aroma fragola 20 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; metilcellulosa 3 mg; saccarosio 2,863 mg;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 034687032 (in base 10), 112L1S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 162,022 mg; mannitolo 72,78 mg; povidone 60 mg; magnesio stearato 12 mg; silice colloidale 3 mg; glicole propilenico 0,688 mg; titanio biossido 2,79 mg;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 034687044 (in base 10), 112L24 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 162,022 mg; mannitolo 72,78 mg; povidone 60 mg; magnesio stearato 12 mg; silice colloidale 3 mg; glicole propilenico 0,688 mg; titanio biossido 2,79 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respicur»

Estratto decreto n. 638 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RESPICUR anche nella forma e confezione: «300 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Konstanz, Byk Gulden Strasse, 2, cap 78467, Germania (DE).

Rappresentante per l'Italia: BYK Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto n. 1, codice fiscale n. 00696360155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule, A.I.C. n. 027435155 (in base 10) - 0U584M (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: BYK Nederland B.V. stabilimento sito in Zwanenburg (Olanda), Weerenwes 29 (produzione granulato); BYK Gulden Manufacturing site Oranienburg stabilimento sito in Oranienburg (Germania), Lehnitzstrasse 70-98 (produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: teofillina anidra 300 mg;

eccipienti: saccarosio 22,4 mg; amido di mais 5,4 mg; sciroppo di glucosio 2,1 mg; polivinilpirrolidone 15 mg; etilcellulosa 25,3 mg; dibutilsebacato 3,4 mg; lattosio monoidrato 13,8 mg; talco 1,9 mg; gelatina 79,654 mg; titanio biossido 3,32 mg; indigotina E132 0,026 mg.

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale; affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12756

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Performer»

Estratto decreto n. 647 del 29 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERFORMER, anche nelle forme e confezioni: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse, «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5 - 16131 Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 034504035 (in base 10), 10WZC3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: A;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab.It.Biochim.Farm.Co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) Italia, via Licinio, 11 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefaclor);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 162,022 mg; mannitolo 72,78 mg; povidone 60 mg; magnesio stearato 12 mg; silice colloidale 3 mg; glicole propilenico 0,688 mg; titanio biossido 2,79 mg;

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 034504047 (in base 10), 10WZCH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab.It.Biochim.Farm.Co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) Italia, via Licinio n. 11 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefaclor);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 162,022 mg; mannitolo 72,78 mg; povidone 60 mg; magnesio stearato 12 mg; silice colloidale 3 mg; glicole propilenico 0,688 mg; titanio biossido 2,79 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12757

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atossisclerol»

Estratto decreto n. 656 del 5 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATOSSISCLEROL anche nelle forme e confezioni: «0,25% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustrasse, 87-93, c.a.p. D-65203, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 022199095 (in base 10), 0P5GTR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lomapharm - Rudolf Lohmann GmbH KG stabilimento sito in Germania, Langesfeld, 5 - Emmerthal (preparazione soluzione ed infialamento); Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH stabilimento sito in Germania, Rheingaustrasse, 87-93 - Wiesbaden (confezionamento e controllo finale).

Composizione: 2 millilitri:

principio attivo: polidocanolo 5 mg;

eccipienti: etanolo 96% 84 mg; fosfato di sodio bibasico diidrato 2,4 mg: fosfato di potassio monobasico 0,86 mg; acqua per soluzioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022199095 - «0,25% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 022199018 - «0,5% soluzione iniettabile per uso endovenoso», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 022199032 - «1% soluzione iniettabile per uso endovenoso», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 022199057 - «2% soluzione iniettabile per uso endovenoso», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 022199071 - «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso», 5 fiale da 2 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantasol»

Estratto decreto A.I.C. n. 662 del 5 novembre 2001

Specialità medicinale: PANTASOL nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml, «0,05% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pantafarm S.r.l. con sede legale, in via Palestro n. 14, Roma, codice fiscale n. 07441660631;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,05% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml - A.I.C. n. 034845026 (in base 10), 117DC2 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml - A.I.C. n. 034845014 (in base 10), 117DBQ (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 50 mg:

1 fiala contiene 2 ml di soluzione, equivalenti a 1 mg di flunisolide;

1 goccia contiene 20 microgrammi di flunisolide;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg:

1 fiala contiene 2 ml di soluzione, equivalenti a 2 mg di flunisolide;

1 goccia contiene 40 microgrammi di flunisolide;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventoflu»

Estratto decreto A.I.C. n. 663 del 7 novembre 2001

Specialità medicinale: VENTOFLU nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml, «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l. con sede legale in vicolo de' Bacchettoni n. 1/A - Pistoia, codice fiscale n. 01056750472.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello n. 15, Pomezia (Roma);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml - A.I.C. n. 034843021 (in base 10), 117BDF (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml - A.I.C. n. 034843019 (in base 10), 117BDC (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 50 mg;

1 fiala contiene 2 ml di soluzione, equivalenti a 1 mg di flunisolide;

1 goccia contiene 20 microgrammi di flunisolide;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

1 fiala contiene 2 ml di soluzione, equivalenti a 2 mg di flunisolide;

1 goccia contiene 40 microgrammi di flunisolide;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claforan»

Estratto decreto n. 617 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr, 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663:

medicinale: CLAFORAN;

confezioni:

A.I.C. n. 024260010 - IM IV 1 flacone 250 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260022 - IM IV 1 flacone 500 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260034 - IM IV 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 024260046 - IM 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina;

A.I.C. n. 024260059 - IV 1 flacone 2 g + 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 024260061 - «PERF» IV 1 flacone 2 g 70 ml;

A.I.C. n. 024260085 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024260097 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale, è ora trasferita alla società: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulid»

Estratto decreto n. 619 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663:

Medicinale: RULID;

confezioni:

A.I.C. n. 026727014 - 12 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 026727038 - BB 12 compresse delitescenti 50 mg;

A.I.C. n. 026727040 - «300» 6 compresse 300 mg,

è ora trasferita alla società: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timecef»

Estratto decreto n. 620 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr, n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663:

medicinale: TIMECEF;

confezioni:

A.I.C. n. 027939014 - IM IV 1 flacone 250 mg + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 027939026 - IM IV 1 flacone 500 mg + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 027939038 - IM 1 flacone 1 g + 1 f. solv. 4 ml;

A.I.C. n. 027939040 - IM IV 1 flacone 1 g + 1 f. solv. 4 ml;

A.I.C. n. 027939053 - IV 1 flacone 2 g + 1 f. solv. 10 ml,

è ora trasferita alla società: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 627 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: HALCIDERM:

pomata 30 g 0,1% - A.I.C. n. 023163025;

flac tintura uso dermatologico 30 ml - A.I.C. n. 023163076.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Halciderm», pomata 30 g 0,1% - A.I.C. n. 023163025, «Halciderm», Flac tintura uso dermatologico 30 ml - A.I.C. n. 023163076, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 162 del 6 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polinazolo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 629 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: POLINAZOLO:

150 mg ovuli ast 6 ovuli 420 mg lavanda vaginale - A.I.C. n. 027833045;

5 flaconi 140 ml + cannula - A.I.C. n. 027833060.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Polizanolo», 150 mg ovuli ast 6 ovuli 420 mg lavanda vaginale - A.I.C. n. 027833045, «Polizanolo», 5 flaconi 140 ml + cannula - A.I.C. n. 027833060, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 162 del 6 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menomune»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 641 del 22 ottobre 2001

Medicinale: MENOMUNE.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti, adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti: da: lattosio 2,5-5 mg, cloruro di sodio 4,25-4,75 mg; diluente: acqua p.p.i. 0,78 ml, tiomersale 0,01%; a: lattosio 2,5 - 5 mg, cloruro di sodio 4,25-4,75 mg; diluente: acqua p.p.i. 0,78 ml.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 029196019 - 1 fiala + diluente 0,78 ml, è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione da: «1 fiala + diluente 0,78 ml» a «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente da 0,78 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12758

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfa 200»

Estratto decreto n. 213 del 19 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFA 200.

Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102842022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina sodica pari a 200 g di sulfametazina acida;

eccipienti: tritello rosso di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12882

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfazina 200»

Estratto decreto n. 214 del 19 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAZINA 200.

Titolare A.I.C.: I.Z.A. S.r.l., con sede legale e fiscale in Forlì, via Golfarelli, 84, codice fiscale n. 00127990406.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Golfarelli, 84.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102837010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102837022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurometazina»

Estratto decreto n. 215 del 19 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi EUROMETAZINA.

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102710011.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: farinaccio di frumento q. b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% liquida Farmaceutici Gellini S.p.a.».

Estratto decreto n. 216 del 19 novembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% LIQUIDA FARMACEUTICI GELLINI S.P.A. (ex integratore medicato Sulfametazoo).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102839014;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102839026.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: sodio metabisolfito 1 g; sorbitolo 70% 150 g; sodio idrossido 29,2 g; aroma mela 0,3 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): quattordici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metamed 200 Premix»

Estratto decreto n. 217 del 19 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi METAMED 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo n. 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa n. 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102400013.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: paraffina liquida 10 g; tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): quattordici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12878

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina».

Estratto provvedimento n. 223 del 15 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi OSSITETRACICLINA, modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Fa.Ma.Vit. S.p.a., via Orzinuovi, 3 - Pompiano (Brescia).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102766019.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione della premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto da FA.MA.VIT. S.p.a., sita in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi, 3 a Erredue S.p.a., Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci, 28.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata non possono essere più venduti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina 120»

Estratto provvedimento n. 224 del 15 novembre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi COLISTINA 120, modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Fa.Ma. Vit. S.p.a., via Orzinuovi, 3 - Pompiano (Brescia).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102553017.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione della premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto da Fa.Ma.Vit. S.p.a., sita in Pompiano (Brescia), via Orzinuovi, 3 a Erredue S.p.a., Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci, 28.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata non possono essere più venduti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12884

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 20 luglio 2001 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Con nota ministeriale n. 10PP/90254/IV-3 del 6 novembre 2001, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 luglio 2001, relativa all'aumento del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2002.

01A12928

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Quattro passi», in Montecilfone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Quattro passi», con sede in Montecilfone, costituita per rogito dott. Pantalone Balice Maria in data 21 luglio 1989 rep. n. 5047 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c. senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12865

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Varazze

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'Agenzia del demanio in data 19 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 280 in data 29 ottobre 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 127 circa, ubicata nel comune di Varazze (Savona), in località La Mola, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita n. 47, mappale n. 1196, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A12956

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni immobili ubicati in Venezia

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 281 in data 29 ottobre 2001, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, le aree di complessivi mq 9.640, ubicate nel comune di Venezia, sezione di Malcontenta, in località Porto Marghera, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita n. 1721, foglio n. 7, mappali n. 273 (di mq 5.810), n. 356 (di mq 950) e n. 383 (di mq 2.880) ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A12984

COMUNE DI VARSI

Rettifica al comunicato relativo alla misura dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2001

Il comune di Varsi (Parma) segnala, a rettifica di quanto potrebbe apparire dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, che la misura dell'addizionale all'IRPEF vigente nell'anno 2001 è pari allo 0,4 per cento.

01A13054

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651286/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.